

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO  
DI CINIGIANO CAPOLUOGO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI E DEI BENI  
DEL DEMANIO COLLETTIVO CIVICO**

## **Titolo I- Disposizioni Generali**

### Articolo 1 – Contenuto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.6 della L.R. 23/05/2014 n.27 disciplina la gestione degli usi civici e le condizioni di uso e godimento dei beni appartenenti al demanio collettivo civico .

### Articolo 2 – Finalità

Le disposizioni del presente regolamento ,nel rispetto delle disposizioni generali, disciplinano la gestione degli usi civici e le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico da parte degli abitanti di Cinigiano capoluogo e sono intese a:

- a) Regolamentare l'esercizio degli usi civici relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico.
- b) Regolamentare le forme di utilizzazione dei beni civici secondo un piano di valorizzazione relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei canoni di concessione.
- c) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività.
- d) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici.
- e) Tutelare e valorizzare le potenzialità produttive dei beni civici ai fini dello sviluppo sostenibile delle aree interessate favorendo opportunità di occupazione.
- f) Garantire il rispetto della proprietà collettiva, dell'ambiente, del territorio e delle risorse da parte dei cittadini fruitori
- g) Regolamentare le modalità di contestazione delle infrazioni, delle inadempienze, le sanzioni, i modi di risarcimento dei danni, le garanzie.

### Articolo 3 - Regime giuridico

Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale cui appartengono.

I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42.

### Articolo 4 – Titolari del diritto

Sono titolari del diritto di uso civico, utenti, secondo le disposizioni dell'art.4 dello statuto e del presente regolamento tutti i residenti in Cinigiano Capoluogo. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

#### Articolo 5 – Godimento dei beni

Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i residenti in Cinigiano capoluogo, nei limiti consentiti, dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Gli utenti hanno il diritto a fruire del demanio civico nei limiti della disponibilità effettiva dei beni e di quanto stabilito dall'articolo 1021 del Codice civile.

I diritti civici devono essere esercitati nel rispetto dei valori ambientali e delle risorse naturali.

#### Articolo 6– Consistenza del patrimonio.

Il demanio collettivo civico è costituito da terreni agricoli, boschi cedui e fabbricati come di seguito descritti:

- a) – Terreni : Seminativo, seminativo arborato, pascolo cespugliato.

Si tratta di terreni di media qualità anche con la presenza di piante di alto fusto, in particolari querce secolari, da utilizzarsi prevalentemente per la coltivazione di cereali, foraggiere, attività zootecnica e pascolo.

Alcuni appezzamenti, di migliore qualità è utilizzata per la coltivazione di ortaggi, alberi da frutto, olivo, vite.

- b) – Boschi

I boschi sono composti prevalentemente da quercia, cerro, carpino, ornello, frassino e piante tipiche della macchia mediterranea leccio, ginepro, corbezzolo.

Sono aree di notevole interesse paesaggistico e ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di manutenzione e ripristino.

- c) – Fabbricati

All'interno dei terreni esiste un annesso agricolo utilizzato per il deposito degli attrezzi e dei materiali necessari per i lavori di manutenzione composto da un locale adibito a magazzino e da un locale riservato al personale con servizi igienici e caminetto.

## Articolo 7 – Destinazione dei terreni agricoli.

I terreni agricoli seminativi sono assegnati in concessione ad utenti come definiti dall'art. 4 dello statuto e dall'art. 5 del presente regolamento, secondo le modalità e i fini di seguito indicati. I boschi sono indivisi ed appartengono nel loro complesso alla collettività per assicurare alla popolazione la fornitura di legna da ardere per uso familiare.

## Articolo 8 - Piante di alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nei terreni del demanio civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'ASBUC e dell'autorità forestale.

La legna di risulta dal taglio rimane di proprietà dell'ASBUC e può essere concessa, a titolo oneroso, ad utenti che ne facciano richiesta per i bisogni del proprio nucleo familiare.

## Articolo 9 – Affidamento in gestione

I beni del demanio collettivo civico eccedenti i bisogni della collettività, anche per periodi dell'anno, possono essere affidati in gestione nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 11 della L.R. 23/05/2014 n.27.

Il canone annuo che l'affidatario deve versare per la gestione del bene è stabilito nella ventesima parte del valore di mercato del bene medesimo. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

## Articolo 10 – Principio di gratuità e corrispettivo

L'esercizio dell'uso civico è di norma gratuito fatto salvo quanto previsto dall'art.46 del R.D. 26/02/1928 n.332.

Per l'uso delle terre a cultura agraria e per l'utilizzo di piante o porzioni di bosco ceduo per ottenere legna da ardere per uso familiare è fissato un corrispettivo proporzionale alla quantità dei beni utilizzati la cui misura è determinata annualmente dal Comitato di Amministrazione in rapporto alle spese generali di gestione.

I proventi introitati nella gestione delle terre di uso civico sono destinati a sopperire alle spese generali d'amministrazione, pagamento delle imposte e tasse, esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione, a interventi di tutela, vigilanza, valorizzazione del territorio, nonché alla informazione e organizzazione dei servizi collettivi.

I proventi medesimi sono altresì destinati a sostenere interventi, per lo sviluppo di attività economiche nel settore agro-silvo-pastorale, dell'artigianato del turismo, del commercio, della tutela ambientale, di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e per sostenere le iniziative di istituzioni ed associazioni che offrano servizi di carattere pubblico o di utilità sociale per la collettività.

## **Titolo II – Diritti di uso civico**

### Articolo 11 – Individuazione dei diritti di uso civico

Gli usi civici a favore degli aventi diritto sono i seguenti:

- 1) Legnatico:
- 2) Raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea.

### Articolo 12 – Legnatico

La raccolta della legna secca o morta giacente a terra nei boschi, ritraibile da residui di taglio, dalle ramaglie, dal frasame degli alberi abbattuti dalle intemperie avente un diametro massimo di centimetri dieci è libera a tutti gli utenti per i bisogni delle rispettive famiglie.

### Articolo 13-Raccolta prodotti del sottobosco e della flora spontanea.

La raccolta di more di rovo, fragole, mirtilli, lamponi, asparagi, bacche, della flora spontanea, lattughe, insalate, delle erbe aromatiche ed officinali è libera a tutti gli utenti. Essa dovrà avvenire senza arrecare danni al soprasuolo boschivo ed alle culture agricole e forestali.

Chiunque può raccogliere i prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve eventuali limitazioni imposte dall'Autorità Forestale e/o da specifiche norme di legge.

### **Titolo III – Gestione dei boschi**

#### **Articolo 14- Destinazione dei boschi.**

I boschi cedui sono indivisi al fine di garantire alla popolazione legna da ardere per uso familiare. La fornitura di legna da ardere alla cittadinanza è garantita nei limiti del ciclo naturale di crescita dei boschi cedui facenti parte del demanio civico e della effettiva disponibilità dei beni compatibilmente con le prescrizioni delle vigenti leggi forestali.

#### **Art.15– Legna da ardere. Forme di concessione.**

La legna da ardere per uso familiare può essere concessa agli aventi diritto:

- a) – In natura, cioè mediante l'utilizzazione forestale di porzioni di bosco ceduo, nell'ambito di un piano dettagliato di taglio autorizzato dalla competente autorità forestale, che l'utente dovrà tagliare direttamente con i propri mezzi, con oneri e spese a suo carico, nel periodo consentito per il taglio fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ogni nucleo familiare.  
Le porzioni di bosco sono assegnate dal custode forestale incaricato dal Comitato di amministrazione che vigilerà anche sulle operazioni di taglio.
- b) – Già preparata allestita a cura dell'ASBUC che si avvarrà di ditte private specializzate nel taglio dei boschi.

Il quantitativo di legna da ardere annualmente concesso per ogni nucleo familiare è fissato in metri steri.

La legna da ardere, sia ricavata dalla utilizzazione forestale del bosco, sia fornita già preparata a cura dell'ASBUC è concessa a titolo oneroso in base ai costi di gestione.

Il quantitativo di legna da ardere che può essere fornito annualmente per ogni nucleo familiare è determinato dal Comitato di amministrazione in base alla disponibilità dei beni.

La legna dovrà essere destinata esclusivamente al consumo familiare.

#### **Articolo n. 16 – Domanda di concessione.**

Gli utenti che hanno necessità di legna da ardere per uso familiare dovranno fare esplicita richiesta scritta all'ASBUC entro il mese di giugno di ogni anno.

Nella domanda dovrà essere specificato se l'utente intende utilizzare porzioni di bosco ceduo disponibili o se chiede la fornitura di legna da ardere già preparata allestita a cura dell'Ente.

#### **Articolo 17 – Nucleo familiare**

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale in Cinigiano capoluogo e che siano titolari del diritto di uso civico.

Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

## Articolo 18 – Raccolta della legna.

La raccolta della legna secca o morta giacente a terra nei boschi del demanio civico ritraibile da residui di taglio, dalle ramaglie, dal frascome degli alberi abbattuti dalle intemperie avente un diametro massimo di centimetri dieci è libera a tutti gli utenti per i bisogni delle rispettive famiglie.

## **Titolo IV – Norme per la utilizzazione forestale del bosco.**

### Articolo 19– Concessioni

Le richieste di taglio di legna da ardere presentate degli utenti sono esaminate dal Comitato di Amministrazione che accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle leggi e regolamenti che disciplinano la materia negando la concessione se l'utente non avrà i requisiti richiesti o se risulterà moroso nei confronti dell'ASBUC.

Con apposita deliberazione ogni anno saranno individuati i soggetti autorizzati al taglio del bosco, il quantitativo di legna che ognuno potrà tagliare, i periodi e le eventuali prescrizioni cui la concessione è soggetta.

La concessione è valida fino alla scadenza della autorizzazione al taglio del bosco rilasciata dalla competente autorità forestale e si esaurisce con il raggiungimento del quantitativo di legna da ardere stabilito annualmente per ogni nucleo familiare.

I nominativi degli utenti autorizzati al taglio del bosco saranno comunicati alla competente autorità forestale per gli adempimenti di competenza.

### Articolo 20- Obblighi degli utenti concessionari

Il taglio del bosco da parte degli utenti concessionari è subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale che gli utenti hanno l'obbligo di osservare rimanendo direttamente responsabili di eventuali trasgressioni commesse.

L'utilizzazione forestale della porzione di bosco assegnata per ricavarne legna da ardere dovrà pertanto essere esercitata nel rigoroso rispetto delle leggi e regolamenti forestali nonché delle eventuali prescrizioni indicate nell'autorizzazione al taglio del bosco interessato ed esercitata nei modi e nei tempi consentiti.

L'utente concessionario è direttamente responsabile di tutte le operazioni relative al taglio e di quelle connesse, raccolta, esbosco, trasporto della legna ricavata e pertanto dovrà adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare incidenti o danni a se stesso a persone o a cose e alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto dei lavori dei quali resterà comunque unico responsabile impegnandosi a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da parte dell'utente medesimo o di terzi.

L'utente concessionario deve provvedere alla pulizia della porzione di bosco assegnata dagli arbusti del sottobosco, anche se non utilizzabili per legna da ardere, evitare il taglio delle specie non consentite e provvedere al rilascio di matricine nella giusta proporzione.

L'utente dovrà inoltre provvedere all'esbosco ed al trasporto della legna ricavata utilizzando mezzi idonei che non danneggino il bosco.

Spetta ai singoli concessionari la manutenzione ordinaria delle strade di accesso alle porzioni boschive assegnate e la costruzione delle piste di esbosco senza arrecare danno alla vegetazione esistente o creare alterazioni idrogeologiche dell'area interessata.

La legna tagliata dovrà essere raccolta e ordinata in appositi cumuli riferiti al metro stereo che consentano la facile misurazione al fine di individuare esattamente il quantitativo di legna assegnato a ciascun utente.

I residui non utilizzabili derivanti dal taglio e dalla pulitura del bosco dovranno essere raccolti in cumuli ordinati lontano dai ceppi affinché non ostacolino la ricrescita del bosco.

E' vietato eseguire il taglio di un quantitativo di legna superiore a quello assegnato

La legna da ardere dovrà essere destinata esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare e non potrà essere oggetto di commercio o di altre utilizzazioni.

E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare o trasportare fuori del territorio di competenza dell'ASBUC la legna assegnata per uso focatico.

Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione o trasporto fuori dal territorio di competenza dell'ASBUC il materiale sarà immediatamente confiscato ed il concessionario e tutti i componenti del proprio nucleo familiare non potranno ottenere per tre anni legna da ardere oltre al pagamento di una sanzione secondo disposizioni.

Ogni onere relativo al taglio del bosco, alla raccolta e trasporto della legna da ardere ricavata ed alla costruzione delle piste di esbosco sono a carico dell'utente concessionario.

## Articolo 21 - Sorveglianza

La sorveglianza ed il controllo delle operazioni di taglio spettano al Comitato di Amministrazione che le esercita tramite il custode forestale e gli agenti forestali.

Il custode forestale assegnerà la porzione di bosco all'utente e vigilerà affinché le operazioni di taglio dirette e connesse avvengano nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle vigenti leggi e regolamenti forestali avvalendosi, se necessario, degli agenti forestali.

Provvederà altresì alla misurazione della quantità di legna assegnata ad ogni singolo utente.

Il custode forestale è individuato fra gli utenti e nominato dal Comitato di amministrazione con apposita deliberazione.

## Articolo 22- Danni

L'ASBUC, anche su segnalazione del custode forestale, richiederà all'utente concessionario la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione di bosco assegnata, alle strade di accesso o alle piste di esbosco impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le opportune prescrizioni.

L'Ente provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori addebitando la relativa spesa al concessionario o ai concessionari interessati.

I danni economici provocati all'ASBUC a seguito di sanzioni per violazione delle leggi forestali commesse dagli utenti saranno addebitati all'utente concessionario che ha commesso l'infrazione.

### Articolo 23- Obblighi dell'ASBUC

All'ASBUC spetta il compito di vigilare affinché la realizzazione dei lavori avvenga in conformità delle leggi e regolamenti forestali vigenti, di eventuali prescrizioni indicate nel piano di utilizzazione del bosco destinato al taglio e di far rispettare il presente regolamento avvalendosi dei custodi forestali e degli agenti forestali.

### Articolo 24- Decadenza e revoca della concessione

Le porzioni boschive assegnate ritornano a disposizione dell'ASBUC:

- a) Con la rinuncia dell'utente concessionario.
- b) Se il concessionario trasferisce definitivamente la propria residenza in altro Comune.
- c) Con il decesso del concessionario.
- d) Qualora vi sia certezza che la legna venga utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali viene richiesta

### Articolo 25 –Corrispettivo

Per l'utilizzo di piante o porzioni di bosco ceduo per ricavarne legna da ardere per uso familiare e per la fornitura di legna da ardere già allestita dall'ASBUC è fissato un corrispettivo per ogni metro stero di legna utilizzata o concessa.

Il corrispettivo è determinato con apposito atto del Comitato di Amministrazione ed è quantificato in rapporto alle spese generali di gestione.

La raccolta di legna secca o morta e residui di taglio giacente a terra nei boschi è gratuita.

## Articolo 26 – Norme di prevenzione

L'ASBUC può indicare norme tendenti a prevenire eventuali incidenti o danni che potrebbero accadere durante le operazioni di taglio del bosco e di quelle connesse.

## **Titolo V – Terreni agricoli**

### Articolo 27 – Concessione dei terreni agricoli

Gli appezzamenti di terreno agricolo di piccola dimensione sono concessi ad utenti per realizzarvi orti familiari e culture idonee al sostentamento del proprio nucleo familiare.

I terreni agricoli di dimensione più ampia, convenientemente utilizzabili per la semina, la cultura agraria ed il pascolo sono assegnati preferibilmente a coltivatori diretti, giovani imprenditori agricoli, o a chi dimostra di condurli in maniera diretta, anche in ambito familiare, purché diano affidamento di trarne la massima utilità.

### Articolo 28 – Forme di concessione

I terreni agricoli sono concessi di regola per la durata di un anno, rinnovabile.

Quando si rende necessario recuperare o incrementare la fertilità del suolo con opere di miglioramento fondiario, culture miglioratrici o da rinnovo in rotazione, la concessione può essere pluriennale.

La concessione può essere pluriennale anche per gli utenti che realizzino un programma di agricoltura biologica, o impianti di culture permanenti.

### Articolo 29 – Concessioni pluriennali

I terreni agricoli a cultura agraria possono essere concessi per un periodo massimo di dieci anni consecutivi nei seguenti casi:

- a) Quando l'utente esegue opere di miglioramento fondiario di lungo periodo tendente a migliorare o recuperare la fertilità del suolo.
- b) Quando l'utente realizza un programma di "agricoltura biologica" cioè un metodo di coltivazione che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo quelle di sintesi, concimi, diserbanti, insetticidi e incrementi un modello di produzione che eviti lo

sfruttamento eccessivo delle risorse naturali in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.

- c) Quando l'utente provvede al recupero o all'incremento della fertilità del suolo mediante la rotazione pluriennale delle culture compreso il sovescio e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche.
- d) Quando l'utente realizza impianti di culture pluriennali da foraggio, da prato o da pascolo.
- e) Quando l'utente realizza impianti di culture permanenti preventivamente autorizzate dall'ASBUC.

Le richieste dovranno essere corredate da una relazione in cui siano indicate dettagliatamente le opere o le culture che l'utente intende realizzare e gli obiettivi da conseguire.

### Articolo 30 – Domanda di concessione

Chi intende usufruire dei terreni agricoli deve fare esplicita domanda all'ASBUC nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

La richiesta, contenente i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale ed il luogo di residenza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine dell'anno in corso a valere per quello successivo. Entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta di cessazione, subentro e variazione anagrafica.

Le richieste sono esaminate dal Comitato di Amministrazione che verificherà le disponibilità e i requisiti dei richiedenti.

Le concessioni sono fatte con apposita deliberazione del Comitato di Amministrazione.

### Articolo 31 – Rinnovo delle concessioni

Al termine dell'anno, in assenza di disdetta da una delle parti e di situazioni che prevedano la decadenza o la revoca, la concessione dei terreni agricoli detenuti è rinnovata tacitamente per l'anno successivo.

Nei casi di concessione della deroga del pagamento del canone la concessione è rinnovata con riserva ed è subordinata all'esito della medesima.

Il rinnovo delle concessioni pluriennali è soggetta inoltre alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo n. 30.

### Articolo 32 – Obblighi degli utenti

Gli utenti concessionari del demanio civico hanno l'obbligo:

- a) Di coltivare il terreno assegnato apportando al medesimo le necessarie migliorie
- b) Di pagare all'ASBUC un canone periodico in danaro.
- c) Di rispettare le prescrizioni indicate nella concessione.
- d) Di rispettare i divieti.

- e) Di collaborare per sostenere la manutenzione del territorio ai fini della tutela, conservazione e miglioramento ambientale del demanio collettivo civico e di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interessate dagli usi civici.
- f) Di mantenere i terreni assegnati con il dovuto decoro.

#### Articolo 33 – Divieti

Ai concessionari è fatto divieto di:

- a) Cedere a terzi l'uso dei terreni
- b) Arrecare danni ai terreni.
- c) Rimuovere i confini.
- d) Modificare la destinazione d'uso dei terreni.
- e) Estirpare la macchia
- f) Danneggiare la viabilità rurale.
- g) Appiccare incendi.
- h) Recintare i terreni assegnati senza le necessarie autorizzazioni o utilizzando materiali impropri in contrasto con il paesaggio.

#### Articolo 34 – Decadenza della concessione

La concessione dei terreni a cultura agraria detenuti decade quando vengono meno i requisiti di utente, per rinuncia dell'utente e per decesso del medesimo.

L'accertamento dei requisiti di utente è effettuato d'ufficio mentre la rinuncia alla concessione dovrà essere presentata dall'utente entro e non oltre il termine dell'anno a valere per quello successivo.

La rinuncia effettuata durante l'anno non esonera l'utente dal pagamento del canone dovuto.

#### Articolo 35 – Revoca della concessione

La concessione dei terreni a cultura agraria è revocata nei casi di seguito indicati:

- a) Quando l'utente non rispetta gli obblighi connessi alla concessione del demanio civico.
- b) Quando l'utente concede il terreno assegnato in subaffitto, o qualsiasi altra forma di coltivazione a terzi.
- c) Quando l'utente non provvede alla coltivazione dei terreni assegnati né alla pulizia dei medesimi per due anni consecutivi.
- d) Per morosità nel pagamento del canone di concessione.
- e) Quando l'utente non rispetta gli obblighi e i divieti.
- f) Quando l'utente non mantiene i terreni assegnati con il dovuto decoro.

In caso di decadenza o revoca della concessione l'utente perde il diritto sui terreni assegnati che tornano a disposizione dell'ASBUC per nuove concessioni.

## Articolo 36 – Canone di concessione

Per l'uso dei terreni a cultura agraria del demanio collettivo civico l'utente deve pagare un canone di concessione in rapporto alla superficie agraria dei medesimi.

La misura del canone è determinata dal Comitato di Amministrazione ed è quantificata in rapporto alle spese generali di gestione che l'Ente sostiene.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo necessario per coprire le spese generali di gestione.

Il canone è dovuto per ogni singolo anno e dovrà essere pagato entro la fine del medesimo versando il relativo importo sul conto corrente bancario intestato all'ASBUC.

In casi particolari e nei confronti di utenti meno abbienti, previa motivata richiesta scritta, potrà essere concessa una deroga fino ad un massimo di novanta giorni.

Il canone è aggiornato periodicamente in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.

## Articolo 37– Indennizzi e rimborsi

In caso di disdetta, decadenza o revoca di cui agli articoli precedenti l'utente non ha diritto ad indennizzi o rimborsi per lavorazioni, culture, impianti di olivi e viti o altre migliorie fatte sui terreni avuti in concessione.

## Articolo 38- Morosità

Si considera moroso l'utente che entro il termine dell'anno non ha provveduto al pagamento del canone di concessione dovuto.

A carico degli utenti morosi inizieranno gli atti esecutivi, a norma di legge, per il recupero di quanto dovuto con spese di procedimento a loro carico.

Ai medesimi sarà intanto revocata la concessione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

## Articolo 39 - Impianti di olivi e viti

Gli impianti di olivi e viti esistenti nel demanio civico fanno parte del patrimonio e sono vincolati al terreno su cui insistono.

L'utente assegnatario potrà soltanto raccogliere i frutti per il periodo in cui avrà in concessione i terreni ma non potrà né estirparli né alienarli

I medesimi potranno essere estirpati soltanto in caso di accertata improduttività con il consenso dell'ASBUC e previa autorizzazione dell'autorità forestale e degli Enti od organismi di tutela.

Per la realizzazione di nuovi impianti è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ASBUC ed il consenso degli Enti o organismi di tutela.

## Articolo 40 – Recinzioni

Le terre civiche concesse potranno essere recintate, previo nulla-osta dell'ASBUC e nel rispetto della normativa che disciplina la materia salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione comunale.

Non potranno essere recintate le strade, le fonti, le sorgenti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico, nonché tutto ciò che l'ASBUC ritiene opportuno.

Le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali che non siano in contrasto con il paesaggio.

## **Titolo VI - Sanzioni**

### Articolo 41 – Sanzioni – Violazioni e inosservanze.

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25 a 150 euro.

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli agenti preposti alla vigilanza sia con contestazione immediata, che d'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

## **Titolo VII –Disposizioni finali**

### Art. 42 – Disposizioni transitorie

Tutte le disposizioni ASBUC contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate alle norme in esso contenute.

### Articolo 43– Rinvii normativi.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento valgono le leggi nazionali e regionali vigenti e le norme dello statuto.

### Articolo 44 – Divulgazione

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione l'ASBUC informerà gli utenti circa il contenuto del presente regolamento fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute.

#### Articolo 45 – Organizzazione e vigilanza

Il soggetto deputato all'organizzazione per il rispetto del presente regolamento è il Comitato di amministrazione.

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento e sulle terre del demanio civico è affidata all'ASBUC in accordo con l'Amministrazione comunale.

#### Articolo 46 – Abrogazioni

I precedenti regolamenti ASBUC in materia sono abrogati.

#### Articolo 47 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'adozione da parte dell'assemblea degli utenti e l'approvazione della Regione Toscana.